



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

Art. 5 (Protocollo 155)

La dichiarazione dovrà includere dati su:

- a) l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;
- b) se del caso, le persone infortunate e la natura delle lesioni o della malattia;
- c) il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, nel caso di malattia professionale, le circostanze dell'esposizione a rischi sanitari.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 84
Partizione	Protocollo 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/protocollo-155-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 5 (Protocollo 155)

